



## **CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO PER IL COORDINAMENTO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO VENATORIO, PISCATORIO, AMBIENTALE E ZOOFILO.**

Premesso che la Città metropolitana di Bologna:

1. attiva l'attuazione dei principi espressi dai recentemente riformati dagli art. 9 c. 3 e art. 41 c. 2 e 3 della Costituzione;
2. promuove e sostiene, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto metropolitano, il ruolo del volontariato come patrimonio civico dell'intera comunità metropolitana, come elemento di sviluppo della persona e della partecipazione collettiva, come fattore di coesione e innovazione sociale e come manifestazione attiva di impegno e responsabilità individuali;
3. apprezza indistintamente l'operato delle varie forme associative impegnate concretamente nella cura del patrimonio naturalistico, nella conservazione e nello sviluppo dei beni comuni, nella prevenzione nella vigilanza e nel controllo faunistico e ittico, nella protezione degli animali da affezione ed altri;
4. valorizza l'esperienza e l'identità del volontariato di vigilanza che da anni, proficuamente, collabora con il Corpo di Polizia locale;
5. concorre a qualificare e rafforzare tecnicamente la tutela e la vigilanza sull'ambiente, la fauna e le acque, oltreché ad assicurare i servizi di controllo, prevenzione e repressione della pesca e della caccia in violazione alla normativa vigente, avvalendosi della collaborazione delle Guardie Giurate Volontarie, appartenenti alle forme del volontariato, con idonea qualifica di legge;
6. sostiene e favorisce la formazione e l'aggiornamento tecnico-giuridico necessario sulle materie richiamate dalla presente Convenzione anche per poter partecipare alle fasi preparatorie, non esecutive dei piani di controllo;
7. tutela il volontariato che opera in qualità di incaricato di Pubblico Servizio o di Pubblico Ufficiale ai sensi di quanto previsto dal Codice penale vigente.

Preso atto dell'art. 8 della L.R. 24/2003 come modificata dalla L.R. 13/2018 relativa alla disciplina del volontariato, della delibera n. 980 del 30/06/2008 della Giunta regionale relativa alla disciplina per il coordinamento delle Guardie Volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria ai sensi degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8 del 1994 come modificati dalla L.R. n. 16 del 2007 oltreché di quanto stabilito dall'art. 23 della L.R. n. 11 del 2012 relativo alle funzioni di vigilanza ittica.

Preso atto altresì della direttiva attuativa n. 279/2005 del 14/2/2005 della Giunta Regionale nella quale si individua nella Polizia locale il referente necessario per la programmazione e la gestione delle attività previste dalle convenzioni con le Associazioni.

Preso atto della L.R. n. 13 del 2015.

Con la presente Convenzione si intende realizzare e rafforzare progressivamente un modello organizzativo dinamico in virtù del quale l'azione di vigilanza e controllo del territorio da parte del Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Bologna è integrata dalla presenza coordinata del volontariato ed in particolare delle Guardie Giurate Volontarie anche specialisticamente distinte, nominate in base all'art. 31, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

### **TRA**

la Città metropolitana di Bologna con sede in via Zamboni 13 Bologna, più brevemente indicata come Città metropolitana (C.F. 03428581205) nella persona del Comandante del Corpo di Polizia locale, Romano Mignani

### **E**

le Associazioni e i Raggruppamenti elencati

Associazione Arci Caccia Provinciale, rappresentata dal legale rappresentante Griffi Vainer domiciliato per la carica in Via Corticella n. 145, Bologna;

A.N.L.C. Associazione Nazionale Libera Caccia Bologna, rappresentata dal legale rappresentante Benati Tommaso, domiciliato per la carica in Via F.lli Pinardi n. 3, Bologna;

Associazione Bolognazoofila rappresentata dal legale rappresentante Kolletzek Gianfranco, domiciliato per la carica in Via Surrogazione 13/8, Calderara di Reno;

C.I.A. Agricoltori Italiani Emilia Centro rappresentata dal legale rappresentante Notari Alberto, domiciliato per la carica in Via Bigari 5/2, Bologna;

Corpo Guardie Ambientali Metropolitane rappresentata dal Presidente Monducci Gianfranco, domiciliato per la carica in Via del Lavoro 2, Imola;

Enalcaccia sezione provinciale di Bologna rappresentata dal Presidente Ubaldini Nello, domiciliato per la carica in Via della Fratta 8, Loiano;

E.P.S. Ente Produttori Selvaggina - sezione provinciale di Bologna rappresentata dal Presidente Checchi Antonio, domiciliato per la carica in Via Tosarelli 155, Villanova di Castenaso;

FIDC Federazione Italiana Della Caccia sezione di Imola rappresentata dal Presidente Bernabei Francesco, domiciliato per la carica in Via Galeati 21, Imola;

FIPSAS sezione provinciale di Bologna rappresentata dal Presidente Rossi Alberto, domiciliato per la carica in Via Trattati Comunitari Europei n. 7, Bologna;

FIDC Federazione Italiana Della Caccia di Bologna rappresentata dal Presidente Bernabei Francesco, domiciliato per la carica in Via Corticella 183/6, Bologna;

Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie rappresentata dal Presidente Minarelli Valerio, domiciliato per la carica in Via Rosario 2/5, Bologna;

Italcaccia rappresentata dal Presidente Rambaldi Renzo, domiciliato per la carica in Via Piave n. 7, Molinella;

Rangers Emilia Romagna rappresentata dal Presidente Grandi Valter, domiciliato per la carica in Via Rosario 2/5, Bologna;

WWF Bologna metropolitana rappresentata dal Presidente Filopoulos Nikos, domiciliato per la carica in Via Jussi 33, San Lazzaro di Savena;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1 - Finalità**

1. La Città metropolitana di Bologna, attraverso il proprio Corpo di Polizia locale, coordina le attività di vigilanza e controllo, oltreché gli altri interventi ausiliari necessari, espletati dal volontariato al fine di ottenere il più razionale impiego degli addetti e una loro distribuzione territoriale più efficace.
2. Allo scopo di assicurare la maggiore efficacia ed efficienza delle attività di controllo e vigilanza piscatoria, faunistico/venatoria, ambientale e zoofila, la Città metropolitana di Bologna si avvale delle Guardie Giurate Volontarie e delle forme del volontariato adeguate alle necessità e ai compiti da svolgere, le quali si impegnano a collaborare con la Città metropolitana attraverso la presente Convenzione e gli atti attuativi o integrativi della medesima.
3. La Città metropolitana può avvalersi, secondo modalità e atti da concordare espressamente con gli interessati, della collaborazione di altre organizzazioni di volontariato non convenzionate e comunque non assegnatarie degli eventuali contributi previsti dalla presente Convenzione.

**Articolo 2 - Modello organizzativo per il coordinamento della vigilanza volontaria**

1. La suddivisione del territorio in ambiti e zone di vigilanza, che rispecchia il modello organizzativo esistente con il quale si esplica l'attività di presidio e controllo della Polizia locale della Città metropolitana, rappresenta l'articolazione territoriale di base, ma non vincolante, del coordinamento della vigilanza volontaria.
2. Il coordinamento della vigilanza volontaria sarà attuato di norma mediante lo svolgimento di riunioni mensili di coordinamento e incontri periodici del Tavolo, di cui agli artt. 3 e 4 della presente convenzione, che possono essere richiesti dalle forme del volontariato.
3. Nell'organizzazione dei servizi ordinari la Polizia considera la necessità del volontariato di assicurare anche lo svolgimento delle proprie attività statutarie. A tal fine gli Ispettori dovranno tener conto delle esigenze rappresentate, tempestivamente, da tali soggetti. Relativamente ai servizi prioritari, cioè aventi carattere di necessità o urgenza, le indicazioni della Polizia locale devono intendersi vincolanti.
4. Il Comando del Corpo di Polizia locale, assume gli atti necessari per l'attuazione della presente Convenzione.

**Articolo 3 - Riunioni mensili di coordinamento**

1. I volontari, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera a) della L.R. 13/2018 operano sulla base del coordinamento del Comandante che può delegare a tale ruolo al Vice-comandante ovvero ad altri addetti del Corpo.

2. Presso ogni ufficio di zona della Polizia locale si svolgono riunioni mensili di coordinamento della vigilanza volontaria, presiedute di norma dall'Ispettore coordinatore, a cui devono partecipare oltre agli Agenti della Polizia locale, le guardie giurate volontarie assegnate alla zona. Per motivate circostanze, quali emergenze o urgenze, le riunioni potranno svolgersi da remoto. La partecipazione alle riunioni è tenuta in considerazione quale motivo di rinnovo dello status di "volontario".
3. I volontari devono assicurare la partecipazione ad almeno due terzi delle riunioni mensili di coordinamento. Tali incontri, oltre a trattare la programmazione delle attività di vigilanza e controllo, costituiscono un'occasione di aggiornamento formativo e devono favorire un legame forte tra il Corpo, i volontari e il territorio di riferimento. Le riunioni assolvono, in particolare, i seguenti compiti:
  - a) esaminare i risultati, i casi problematici e le esigenze emerse nel corso dei servizi;
  - b) individuare gli ambiti territoriali degli interventi;
  - c) predisporre i programmi mensili di vigilanza sulla base anche delle disponibilità espresse. Le forme del volontariato dovranno segnalare i nominativi e i tempi di impegno assicurati dai volontari.
4. I coordinatori delle zone di vigilanza provvedono alla trasmissione dei resoconti mensili degli interventi all'ufficio Comando.
5. Per una razionale gestione delle attività, le forme del volontariato individuano un responsabile operativo, un referente oppure una figura analoga con il compito di gestire i rapporti con il Corpo di Polizia e le GGV impegnate sul territorio.

#### **Articolo 4 - Tavolo per la vigilanza**

1. La Città metropolitana di Bologna può attivare in ragione di specifiche necessità o urgenze un Tavolo tecnico – coordinato dal Comandante del Corpo di Polizia o suo delegato e composto dai rappresentanti di tutte le forme del volontariato firmatari della presente convenzione – dedicato all'esame delle questioni oggetto del presente documento. Sono aggregati al Tavolo i rappresentanti delle associazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste interessate. Agli incontri del Tavolo possono partecipare i Consiglieri Delegati della Città metropolitana, competenti nelle materie in discussione. Possono essere invitati ai lavori altri soggetti di cui sia ritenuta utile la partecipazione. I rappresentanti permanenti delle forme associative possono essere sostituiti da figure espressamente delegate.

#### **Articolo 5 - Attività**

1. Le forme del volontariato impegnano, attraverso i propri rappresentanti o referenti firmatari, i propri iscritti allo svolgimento di servizi o attività di vigilanza e controllo richiesti dal Corpo, su tutto il territorio locale al fine di assicurarne l'adeguata copertura. La mancata risposta alle richieste di intervento, se non adeguatamente motivata, viene valutata ai fini del rinnovo dello status riconosciuto ai volontari.
2. Le Guardie Giurate Volontarie in possesso della nomina per la vigilanza sulle attività di caccia e di pesca sono comunque tenute al rispetto delle norme contenute nel *Regolamento per la nomina di Guardia Giurata Volontaria caccia e pesca e per la disciplina del coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria* (approvata con Delibera consiliare n. 6 del 27/02/2012 e s.m. con delibera consiliare n. 16 del 4/3/2013).

## Articolo 6 - Modalità e adempimenti nell'attività operativa di vigilanza

1. Le forme di volontariato e i volontari ad essi riconducibili di cui alla presente Convenzione si impegnano a rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) indossare vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le divise delle forze di Polizia statali e locali ed essere riconoscibili, sempre, sia con specifico tesserino sia attraverso evidente contrassegno sul quale sia riportata la dicitura "Coordinamento Vigilanza Volontaria Provincia di Bologna" ove non sia possibile sostituirlo con Città metropolitana di Bologna. L'utilizzo di tale contrassegno è vietato nei momenti in cui non si svolgono servizi di vigilanza. Tale utilizzo improprio è sanzionato;
- b) assicurare la propria massima visibilità e riconoscibilità durante i servizi di vigilanza, indossare indumenti, cappello o gilet con inserti ad alta visibilità. Gli inserti o fasce ad alta visibilità devono comunque essere percepibili a 360 gradi;
- c) attenersi alle disposizioni concordate tra il Corpo di Polizia e le Associazioni, le Organizzazioni e i Raggruppamenti firmatari, in particolare nell'individuazione dei servizi prioritari o in emergenza;
- d) le attività di controllo devono essere svolte in coppia ed esercitate in osservanza dei principi di precauzione e sicurezza;
- e) rispettare le direttive ricevute e prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle occasioni di esercizio dell'attività;
- f) effettuare la vigilanza coordinata, anche con agenti del Corpo di Polizia secondo modalità definite dal Comandante di quest'ultimo o suo delegato;
- g) effettuare i servizi concordati anche assieme a volontari qualificati appartenenti ad altre Associazioni sottoscrittrici la presente Convenzione. In tali servizi congiunti si dovrà procedere con firma plurima del verbale ove possibile;
- h) rivolgersi obbligatoriamente, nel corso dei servizi coordinati in caso di situazioni particolarmente complesse o potenzialmente pericolose per la propria incolumità o quella altrui, al Corpo di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale) più prontamente reperibile. Ai fini del coordinamento dovrà essere data immediata notizia all'Ispettore Coordinatore oppure agli Agenti di zona o all'Ufficio Comando;
- i) osservare un contegno educato e coerente al ruolo rivestito e alle funzioni svolte e assicurare la necessaria collaborazione, anche informativa, al cittadino;
- j) informare tempestivamente l'Ufficio di zona competente in caso di indisponibilità a prestare un servizio già programmato;
- k) compilare il modello di comunicazione/informazione contenuto nel Portale del Volontariato e, per periodi eccezionali, espressamente autorizzati, compilare un modulo unificato, predisposto dal Corpo di Polizia, da inviare alla zona di competenza e al Comandante del Corpo di Polizia o suo delegato, a riepilogo esaustivo delle attività e dei servizi mensili svolti, entro il giorno (del mese successivo) previsto per la riunione di coordinamento. L'adozione del modello online consente alla Direzione e al Comando un'informazione più tempestiva e una documentazione certa di quanto effettivamente svolto.

2. I comportamenti in violazione del presente Atto e del Regolamento Provinciale per la nomina di guardia giurata volontaria (ultra vigente per la Città metropolitana) saranno valutati dal Comandante del Corpo o suo delegato.

## **Articolo 7 - Segni distintivi della Vigilanza Volontaria**

1. Alle guardie giurate volontarie che operano all'interno del coordinamento della vigilanza volontaria, è consentito l'utilizzo dei mezzi distintivi e delle uniformi delle Associazioni di appartenenza e dei Raggruppamenti. I volontari che rivestono la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria, nello svolgimento di un servizio coordinato con la Polizia locale, possono essere dotati di specifico segno distintivo.

## **Articolo 8 - Formazione abilitante**

1. Al fine di valorizzare, migliorare e aggiornare le conoscenze tecniche e giuridico- amministrative, oltretutto uniformare i comportamenti di servizio del volontariato di vigilanza e di controllo, la Città metropolitana può promuovere e organizzare, direttamente o delegando i soggetti sottoscrittori (che potranno avvalersi di enti formativi), corsi formativi abilitanti (anche per coadiutori di piani di controllo). In caso di affidamento – anche congiunto fra più Associazioni sottoscrittrici – al Comandante del Corpo di Polizia o suo delegato spetta la definizione del programma e dei contenuti, il gradimento tecnico sui docenti formatori, la valutazione preventiva dei costi oltretutto la supervisione sul corso.

Al soggetto eventualmente affidatario dell'organizzazione sarà riconosciuto un contributo pari al costo preventivato. Quest'ultimo provvederà alla liquidazione dei docenti o dell'ente formatore eventualmente delegato.

Gli eventuali contributi per la formazione dei volontari vanno attinti dal fondo di cui all'art. 9.

## **Articolo 9 - Contributo**

1. La Città metropolitana, per l'assolvimento dei compiti affidati con la presente Convenzione, al fine di ridurre i gravami a carico dei volontari, può riconoscere alle Associazioni firmatarie del presente documento, in ragione delle attività e dei servizi svolti per conto della Polizia locale, un contributo in funzione delle disponibilità di bilancio nel rispetto dei limiti di quest'ultimo e della finanza pubblica.
2. La ripartizione del contributo sarà disposta con apposito atto distinto e successivo del Comandante per le azioni richieste o riconosciute dal corpo di Polizia.
3. Nei limiti del contributo disponibile potrà essere riconosciuta, ai fini della ripartizione, una quota aggiuntiva per iniziative speciali o per l'acquisto di materiali e strumentazioni da utilizzare con e per la Polizia locale, in ragioni di particolari necessità o emergenze.
4. La valutazione, per la validazione dei servizi e delle iniziative speciali, ai fini dell'erogazione del contributo, spetta al Comando sulla base dei dati refertati o rilevati anche dal Portale.
5. Ai volontari che operano per conto del Corpo di polizia è riconosciuta una copertura responsabilità civile per danni verso terzi.

## **Articolo 10 - Tutela dei dati personali**

1. Il Comando di Polizia locale può richiedere, con nota motivata, che nel corso dei servizi di competenza siano raccolti i dati identificativi dei soggetti riscontrati. Tali dati, la cui finalità andrà dichiarata al soggetto interessato, saranno trattati esclusivamente dal Corpo di Polizia locale quale Contitolare del trattamento insieme all'Associazione di appartenenza del volontario impegnato nella raccolta, in osservanza della legislazione in materia.

### **Articolo 11 - Validità della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha validità fino al 31/12/2024 con decorrenza dalla data della sottoscrizione e sarà immediatamente efficace.

### **Articolo 12 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dagli articoli che precedono, si intendono applicabili al presente contratto le norme del Codice Civile.

### **Articolo 13 - Registrazione**

1. La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 12/10/1972 n 634. Tutte le disposizioni contrattuali (quali bolli, diritti, registrazioni e quant'altro) sono a carico delle forme del volontariato firmatarie.

*Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti riportate in premessa.*

*Allegato A: prospetto firmatari.*